*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 37**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 14 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

## SOMMARIO

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**



**Ministero dello sviluppo economico**



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

**Ministero dello sviluppo economico**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2012.

**Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni relativi all'emissione del 16 gennaio 2012.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 1557 del 9 gennaio 2012, che ha disposto per il 16 gennaio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 1557 del 9 gennaio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari al 2,735%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,309.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, al 2,262% e al 3,708%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

*Il direttore:* CANNATA

**12A01611**

DECRETO 24 gennaio 2012.

**Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 136 giorni relativi all'emissione del 16 gennaio 2012.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 1558 del 9 gennaio 2012, che ha disposto per il 16 gennaio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 136 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 1558 del 9 gennaio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 136 giorni è risultato pari al 1,644%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,383.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,178% e al 2,611%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

*Il direttore:* CANNATA

**12A01612**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Panunzio Aldo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Panunzio Aldo, nato il 29 settembre 1979 a Foggia cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito in data 10 dicembre 2004 ottenuto presso l'Università degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo ha conseguito il titolo di «Master of Laws» presso la «Pennsylavania State University» il 13 maggio 2006;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione presso la «State of New York Supreme Court, Appellate Division Third Judicial Department» dal 10 gennaio 2011;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Firenze del 27 luglio 2011;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Panunzio Aldo, nato il 29 settembre 1979 a Foggia cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Attorney and Counselor» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

*a)* una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

*b)* unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 23 gennaio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**12A01231**

---

DECRETO 23 gennaio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Popescu Vlad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Popescu Vlad, nato il 14 maggio 1976 a Brasov (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decretolegislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Doctor in Inginerie Electronica si Telecomunicatii» conseguito nel novembre 2006 presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Tenuto conto che è in possesso anche del titolo accademico quinquennale di «Inginer - profilul Electronic, specializarea Electronica aplicata» conseguito presso la stessa università nel giugno 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Popescu non è assimilabile a quella richiesta in Italia agli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Popescu Vlad, nato il 14 maggio 1976 a Brasov (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo accademico professionale di «Doctor in Inginerie Electronica si Telecomunicatii», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore industriale è respinta.

Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla sezione A - settore dell'informazione, è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia orale: bioingegneria elettronica.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, che consiste nella discussione di brevi questioni tecniche sulla materia individuata ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia sopra individuata. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 23 gennaio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**12A01237**

---

DECRETO 23 gennaio 2012.

**Modifica del decreto 29 novembre 2011, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Calleja Martin Alexia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 29 novembre 2011, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dalla sig.ra Calleja Martin Alexia, nata il 16 gennaio 1979 a Sotondrio (Spagna), cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata indicata una materia oggetto della prova attitudinale inesatta;

Decreta:

Il decreto datato 29 novembre 2011, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dalla sig.ra Calleja Martin Alexia, nata il 16 gennaio 1979 a Sotondrio (Spagna), cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'esercizio della medesima professione in Italia, è modificato come segue, la frase: la prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) Impianti termoidraulici; 2) Impianti termoidraulici; è sostituita dalla frase: La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) Impianti termoidraulici; 2) Impianti industriali.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 29 novembre 2011.

Roma, 23 gennaio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**12A01238**

DECRETO 23 gennaio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pinedo Lema Marianela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agrotecnico e agrotecnico laureato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Pinedo Lema Marianela, nata il 26 agosto 1975 a Tarija (Bolivia), cittadina boliviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Ingeniera de Alimentos» conseguito presso la «Universidad Privada del Valle» nell'agosto 2005 in Bolivia, ai fini dell'accesso all'albo dei agrotecnici e agrotecnici laureati e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che è inoltre in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Inegenieria de Alimentos» presso la stessa università nel dicembre 2004;

Tenuto conto che ha maturato esperienza professionale in Bolivia;

Tenuto conto altresì che ha conseguito un master di I livello in «Enologia e Sommeliere» presso la Università Cattolica di Piacenza nel dicembre 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta in Italia all'agrotecnico e agrotecnico laureato, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno di lungo periodo, rilasciata dalla Questura di Ravenna in data 6 febbraio 2008 valida fino al 24 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Pinedo Lema Marianela, nata il 26 agosto 1975 a Tarija (Bolivia), cittadina boliviana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniera de Alimentos» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli agrotecnici e agrotecnici laureati e l'esercizio in Italia della omonima professione .

Roma, 23 gennaio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**12A01239**

DECRETO 24 gennaio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Ferrini Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Ferrini Andrea, nato il 24 agosto 1967 a Grosseto, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito in data 12 dicembre 1997 ottenuto presso l'Università degli studi di Siena;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Grosseto del 9 novembre 2001;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 20 gennaio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 14 aprile 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Ferrini Andrea, nato il 24 agosto 1967 a Grosseto, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

*a)* una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

*b)* unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 gennaio 2012

*Il diretto generale:* SARAGNANO

**12A01233**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «COMPO ANTICOCCINIGLIA PRONTO USO».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2010 dall'impresa K+S Agricoltura Spa, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotto fitosanitario denominato Compo Anticocciniglia Pronto Uso, contenete le sostanze attive thiametoxam ed abamectina, uguale al prodotto di riferimento denominato Compo Axoris Pronto Uso registrato al n. 13379/PPO con decreto direttoriale in data 11 giugno 2010, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Compo Axoris Pronto Uso registrato al n. 13379/PPO;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2007 di recepimento della direttiva 2007/6/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva thiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto 15 ottobre 2010, di recepimento della direttiva 2010/21/UE, che modifica l'allegato I della dierttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a varie sostanze attive tra cui la sostanza thiametoxam;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva abamectina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa in questione ha modificato la propria denominazione sociale in Compo Agrospecialities Sri, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive thiametoxam ed abamectina;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione ai 31 gennaio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e tino al 31 gennaio 2017, l'impresa Compo Agrospecialities Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Compo Anticocciniglia Pronto Uso con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da:

Trigger mL 250 - 350 - 500 - 600 - 750 - 1000;

Twin chamber spray system mL 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Schirm GmbH Standort Baar-Ebenhausen (DE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15133.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# COMPO ANTICOCCINIGLIA PRONTO USO

**Insetticida per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico**

**Liquido pronto all'uso**

Partita n. *

**Composizione**

100 grammi di prodotto contengono:

Thiamethoxam puro g 0,01 (= 0,1 g/l)

Abamectina puro g 0,0015 (= 0,015 g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

**Consigli di Prudenza:** Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

**Prescrizioni Supplementari :** Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto. Se il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzioni del fabbricante. Durante la diluizione del prodotto indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la pianta trattata e pulire le superfici eventualmente contaminate. Non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. **Prodotto altamente tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura e nei 10 giorni precedenti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

Thiamethoxam .............0,01 %

Abamectina .................0,0015 %

le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

**Thiamethoxam :**

non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo

**Abamectina** - Trattamento in caso di:

Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.

Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza. Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali. Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali e probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina. In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni. Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Terapia : Sintomatica

**Consultare un Centro Antiveleni**

**CARATTERISTICHE**

COMPO ANTICOCCINIGLIA PRONTO USO è un insetticida pronto all'uso per giardinaggio domestico e per piante da interni ad ampio spettro di azione. È dotato di elevata efficacia e rapidità di azione nei confronti dei più comuni parassiti che attaccano le piante ornamentali e da fiore in casa, balcone e giardino quali: crisomelidi (adulti e larve), larve di *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio), afidi, tripidi, aleurodidi, cicaline, cotonello e cocciniglie in genere. COMPO ANTICOCCINIGLIA PRONTO USO può essere utilizzato sia in trattamenti fogliari sia in applicazioni al terreno. Anche le larve di sciaridi, nascoste nel substrato colturale, sono controllate per mezzo delle applicazioni al terreno. Grazie all'azione sistemica ed alla lunga persistenza di azione il prodotto controlla anche gli insetti presenti in posizione riparata, preservando la pianta da nuove e successive infestazioni.

**MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO**

COMPO ANTICOCCINIGLIA PRONTO USO va impiegato tempestivamente alla prima comparsa degli insetti, avendo cura di bagnare bene tutte le superfici della pianta. Il prodotto può essere impiegato anche in applicazioni al terreno. In genere un trattamento è ritenuto sufficiente. Se necessario, specie nei confronti di insetti quali aleurodidi, *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio), cotonello e cocciniglie il trattamento deve essere ripetuto dopo 10-14 giorni.

Effettuare al massimo 3 applicazioni per infestazione (inclusa la nuova infestazione) ad intervalli di almeno 10-14 giorni. Contro le infestazioni di tripidi è bene trattare anche la pagina inferiore delle foglie. Contro le larve di *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio) effettuare 3 applicazioni ad intervalli di 10-14 giorni intervenendo inizialmente non appena l'insetto o il danno sono visibili.

| Impieghi | Fitofagi | Dosi e modalità d'impiego |
|---|---|---|
| Piante ornamentali in vaso in appartamento | Afidi | **Trattamento fogliare:** fino a visibile bagnatura delle superfici trattate **Applicazione al terreno:** 25 ml ogni litro di substrato colturale |
| | Cocciniglie, aleurodidi, tripidi, cotonello, cicaline | **Trattamento fogliare:** fino a visibile bagnatura delle superfici trattate **Applicazione al terreno:** 50 ml ogni litro di substrato colturale |
| | Larve di sciaridi | **Applicazione al terreno:** 50 ml ogni litro di substrato colturale |
| | Larve di *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio) | **Trattamento fogliare:** fino a visibile bagnatura delle superfici trattate |
| Piante ornamentali in vaso; in fioriere e balconette in balcone e terrazzo; piante ornamentali in giardino domestico | Afidi, cocciniglie, aleurodidi, tripidi, cotonello, cicaline, (adulti e larve) | **Trattamento fogliare:** fino a visibile bagnatura delle superfici trattate |

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER IL TRATTAMENTO FOGLIARE**

COMPO ANTICOCCINIGLIA PRONTO USO può essere impiegato tutto l'anno. A seconda dell'altezza della pianta i quantitativi di prodotto applicabili sono i seguenti:

- Altezza pianta fino a 50 cm.: 40-60 ml/m²
- Altezza pianta tra 50 e 125 cm.: 60-80 ml/m²
- Altezza pianta oltre 125 cm.: 80-100 ml/m²

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER LE APPLICAZIONI AL TERRENO**

L'applicazione al terreno è sconsigliata per colture idroponiche. Dopo l'applicazione innaffiare le piante solo tanto quanto il substrato colturale è in grado di assorbire. Il volume di substrato colturale trattabile può essere stimato nel modo seguente:

VALORI MEDI

| Diametro del vaso | Volume di substrato colturale stimato |
|---|---|
| Fino a 14 cm. | 1 litro |
| Fino a 17 cm. | 2 litri |
| Fino a 19 cm. | 3 litri |
| Fino a 21 cm. | 4 litri |
| Fino a 23 cm. | 5 litri |
| Fino a 27 cm. | 8 litri |
| Fino a 28 cm. | 10 litri |

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto presenta elevata selettività sulle diverse piante ornamentali. Sotto particolari condizioni possono aversi danni sulle foglie di Dieffenbachia, Spatifillo, Begonia, Felce e Garofano e sui fiori di Kalanchoe e Azalea Japonica. È pertanto sconsigliato l'uso su queste piante. L'applicazione al terreno è sconsigliata per colture idroponiche.

**ATTENZIONE: QUANTO RIPORTATO PER LE APPLICAZIONI AL TERRENO NON È APPLICABILE PER LE CONFEZIONI SPRAY A DOPPIA CAMERA**

**COMPATIBILITÀ:** il prodotto s'impiega da solo.

**CONSIGLI D'IMPIEGO**

Non trattare su foglie bagnate.

Non trattare durante le ore più calde della giornata.

**Officina di produzione :**

Schirm GmbH – Dieselstrasse 8; 85107 Baar-Ebenhausen, Germany

***Prodotto per Piante Ornamentali***

***Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx***

**Contenuto Netto:**

**a)** Trigger: 250 – 350 – 500 – 600 – 750 -1000 ml

**b)** Twin-chamber spray system: 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 - 750 - 800 – 850 -1000 ml

**ATTENZIONE** :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

**COMPO Agro Specialities Srl**

Via Marconato, 8 -I - 20031 - Cesano Maderno (MI) – Tel. 0362 5121

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 DIC. 2011

12A01618

DECRETO 19 dicembre 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «TIZCA».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 dí adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 8 agosto 2011 dall'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TIZCA contenente la sostanza attiva fluazinam, uguale al prodotto di riferimento denominato Zignal registrato al n. 14128 con decreto direttoriale in data 9 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Zignal registrato al n. 14128;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2009 di recepimento della direttiva 2008/108/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fluazinam nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza fluazinam;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 dei citato decreto ministeriale del 26 febbraio 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via F.1li Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TIZCA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1- 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri: Cheminova A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca); Phyteurop - Montreuil Bellay (Francia);

Stahler Tec Deutscheland GmbH & Co KG, Stade, (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15311.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

# TIZCA

SOSPENSIONE CONCENTRATA
(Fungicida)

TIZCA Reg. del Ministero della Salute n. .. del ...
Composizione
**Fluazinam puro** g 38,5 (= 500 g/L)
Coformulanti q.b.a g 100

**CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl**
**Via Fratelli Bronzetti 32/28**
**24124 Bergamo** Tel 03519904468
*Distribuito da*:
**DU PONT DE NEMOURS Italiana S.r.l.**
Centro Direzionale "Villa Fiorita"
**Via Piero Gobetti, 2/C –**
**20063 Cernusco sul Naviglio (MI)**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
**CHEMINOVA A/S**
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
**PHYTEUROP**- Montreuil Bellay (Francia)
**STAHLER TEC DEUTSCHLAND GmbH & Co KG**,
Stade, (Germania)

Taglie: **0,025 - 0,05 – 0,1 - 0,25 – 0,5 – 1 – 5 L**

Partita n.:

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**: Durante le fasi di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi**: Irritante per la cute e gli occhi; irritante per le mucose dell'apparato respiratorio.
Terapia: sintomatica.
**Avvertenze**: Se ingerito accidentalmente bere 1-2 bicchieri d'acqua ed indurre il vomito se la persona è cosciente; non indurre il vomito o somministrare alcunché per via orale se la persona è incosciente.
**Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.**

**CARATTERISTICHE**
TIZCA è un prodotto efficace nei confronti **della Botrite della vite da vino e della Peronospora della patata.** La formulazione in sospensione concentrata consente una notevole semplicità nella preparazione della miscela, una notevole uniformità di copertura della vegetazione ed un incremento nella resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali, rendendo così possibile l'impiego in concentrazioni contenute.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**
Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (1000-1800 L/ha per vite da vino e 600-1000 L/ha per la patata)
**UVA DA VINO contro Muffa grigia** *(Botrytis cinerea)*: intervenire alla dose di 100-150 ml per 100 litri di acqua, nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia:
**A – fine fioritura**
**B – pre-chiusura del grappolo**
**C – invaiatura**
**D – 28 giorni dalla raccolta**
In situazioni normali sono sufficienti due trattamenti nelle fasi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli alla malattia (periodi di elevata umidità relativa, piogge, grandinate, attacchi oidici e di insetti), tenendo presente che nelle varietà a grappolo compatto è indispensabile l'effettuazione del trattamento in **B** (pre-chiusura grappolo). Nel caso di infezioni particolarmente gravi è possibile alternare i trattamenti effettuati con il prodotto ad interventi a base di antibotritici dicarbossimidici (contenenti ad esempio Iprodione).
**PATATA contro Peronospora** *(Phytophthora infestans)*: intervenire preventivamente alla dose di 300-400 ml per ettaro, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni per l'infezione, normalmente quando le piante hanno raggiunto l'altezza di 10-15 cm, e ripetendoli ogni 6-10 giorni, in funzione della piovosità.

**PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA**
Versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superdici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto non è compatibile con la Dodina. In ogni caso è opportuno consultare il personale tecnico prima di effettuare miscele non sperimentate precedentemente.
**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune varietà di vite (Moscato dei colli, Riesling Renano, Trebbiano) per cui è consigliabile prima di effettuare applicazioni su larga scala, l'effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.

**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti prima della raccolta: **28 giorni** per l'uva da vino; **7 giorni** per la patata;

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# TIZCA

SOSPENSIONE CONCENTRATA

(Fungicida)

TIZCA Reg. del Ministero della Salute n. ... del ....

Composizione

**Fluazinam puro** g 38,5 (= 500 g/L)

Coformulanti q.b.a g 100

IRRITANTE

**CHEMINOVA Agro Italia Srl**

**Via Fratelli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo**

Tel 03519904468

*Distribuito da:*

**DU PONT DE NEMOURS Italiana S.r.l.**

Centro Direzionale "Villa Fiorita"

**Via Piero Gobetti, 2/C –**

**20063 Cernusco sul Naviglio (MI)**

Stabilimenti di produzione:

**CHEMINOVA A/S** - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

**PHYTEUROP**- Montreuil Bellay (Francia)

STAHLER TEC DEUTSCHLAND GmbH & Co KG,

Stade, (Germania)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**FRASI DI RISCHIO**

Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Taglie: 25-50-100 ml Partita n.:

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

**12A01617**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2012.

**Ulteriore proroga del termine posto dall'articolo 6, comma 3, del decreto 31 gennaio 2011 relativo all'acquisizione del codice di identificazione da parte dei medici appartenenti ad amministrazioni e corpi.**

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 331;

Visto il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», di seguito denominato «D.D. 31 gennaio 2011»;

Visto altresì il decreto a propria firma del 26 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 2011, recante «Modifiche al D.D. 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida», di seguito denominato «D.D. 26 luglio 2011», con il quale, si è ritenuto opportuno prorogare il termine già posto dall'art. 6, comma 3, del predetto D.D. 31 gennaio 2011 alla data del 15 febbraio 2012, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;

Considerata l'opportunità di ulteriormente prorogare detto termine al fine di consentire l'assegnazione di un codice di identificazione anche all'«ufficio dell'unità sanitaria territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale», nonché al «medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario», uffici ai quali l'art. 119, comma 2, pure attribuisce funzioni in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida;

Ritenuto a tal fine necessario acquisire il parere della Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali e pertanto, nelle more, prorogare ulteriormente il predetto termine;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 del D.D. 31 gennaio 2011*

1. All'art. 6 del D.D 31 gennaio 2011, come modificato dall'art. 4 del D.D. 26 luglio 2011, le parole «Fino alla data del 15 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data che sarà resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

*Il capo del dipartimento:* FUMERO

**12A01525**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2012.

**Modifica del decreto 7 luglio 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Agnello del Centro Italia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 7 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 170 del 23 luglio 2010 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Agnello del Centro Italia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 18 gennaio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Agnello del Centro Italia» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 14 maggio 2010, numero di protocollo 7583;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 7 luglio 2010 alla denominazione «Agnello del Centro Italia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A01229**

---

DECRETO 2 febbraio 2012.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Neotron S.p.a.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 4 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 40 del 16 febbraio 2008 con il quale al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 gennaio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

ALLEGATO

| **Denominazione della prova** | **Norma / metodo** |
|---|---|
| Acidità fissa | DM 12/03/1986 Met. III |
| Acidità fissa | OIV-MA-AS313-03 R2009 |
| Acidità totale | DM 12/03/1986 Met. II |
| Acidità totale | OIV-MA-AS313-01 R2009 |
| Acidità volatile | DM 12/03/1986 Met. IV |
| Acidità volatile | OIV-MA-AS313-02 R2009 |
| Anidride solforosa libera e totale | OIV-MA-AS323-04A R2009, OIV-MA-AS323-05 R2009 |
| Ceneri | OIV-MA-AS2-04 R2009 |
| Cloruri | OIV-MA-AS321-02 R2009 |
| Estratto secco totale | OIV-MA-AS2-03B R2009 |
| Estratto secco totale e netto (Campo di misura: LQ 1 g/L - 500 g/L) | 07(S111) 2011 Rev. 1 |
| Estratto secco totale e netto (Campo di misura: LQ 1 g/L - 500 g/L) | 07(S110) 2011 Rev. 1 |
| Massa volumica e densità relativa a 20° C | OIV-MA-AS2-01A R2009, OIV-MA-AS312-01A R2009 + Comunicazione CE 43/01/2010 GU CE C43 19/02/2010 |
| Solfati | OIV-MA-AS321-05A R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | Reg CEE 2870/2000 allegato. p.to I |
| Titolo alcolometrico/titolo alcolometrico volumico | DM 12/03/1986 Met. V + OIV-MA-AS312-01A R2009 |
| Zuccheri riduttori (Reducing substances) | OIV-MA-AS311-01A R2009 |

**12A01613**

DECRETO 2 febbraio 2012.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Neotron S.p.a.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 4 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 40 del 16 febbraio 2008 con il quale al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 gennaio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Analisi spettrofotometrica nell'Ultravioletto | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |
| Triacilgliceroli con ECN 42 | Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998 |

**12A01614**

DECRETO 7 febbraio 2012.

**Modifica al decreto 6 agosto 2009 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio Chianti Classico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 29 agosto 2009, con il quale al Laboratorio Chianti Classico, ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155 - S. Andrea in Percussina è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, datata 2 febbraio 2012, con la quale comunica di aver variato la denominazione in «Valoritalia Laboratori Srl» e di aver variato la sede in «Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), via Sangallo 43 - Frazione Sambuca Val di Pesa»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 novembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione e la sede del laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione e la sede del Laboratorio Chianti Classico sono modificate in: Valoritalia laboratori S.r.l. ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), via Sangallo n. 43 - Frazione Sambuca Val di Pesa.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Valoritalia laboratori S.r.l. ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), via Sangallo n. 43 - Frazione Sambuca Val di Pesa è autorizzato sono le seguenti:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Esteri metilici degli acidi grassi | Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 |
| Cere | Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 |
| Numero di iodio | Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |
| Biofenoli | NGD C 89-2007 |
| Polifenoli | MI/C/001 2009 Rev. 4 |
| Tocoferoli | MI/C/002 2009 Rev. 3 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A01615**

DECRETO 7 febbraio 2012.

**Modifica al decreto 1° aprile 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 1° aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2010, con il quale il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 6 febbraio 2012, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 1° aprile 2010;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 1° aprile 2010 per le quali il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità fissa | OIV-MA-AS313-03 R2009 |
| Acidità totale | OIV-MA-AS313-01 R2009 |
| Acidità volatile | OIV-MA-AS313-02 R2009 |
| Acido citrico | OIV-MA-AS313-09 R2009 |
| Acido sorbico | OIV-MA-AS313-14A R2009 |
| Alcalinità delle ceneri | OIV-MA-AS2-05 R2009 |
| Biossido di zolfo - Anidride solforosa | OIV-MA-AS323-04 A/B R2009 |
| Ceneri | OIV-MA-AS2-04 R2009 |
| Cloruri | OIV MA-F-AS321-02 R2009 |
| Esame organolettico | DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 All. I |
| Estratto non riduttore (estratto senza zuccheri) | OIV-MA-AS2-03B R2009 + OIV-MA-AS311-01A R2009 |
| Estratto secco totale | OIV-MA-AS2-03B R2009 |
| Glucosio e fruttosio | OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV-MA-AS2-01A R2009 + Reg. CE 355 par. 4c (densimetria elettronica) allegato p.to 1 |
| Metanolo | OIV-MA-AS312-03A R2009 |
| Ocratossina A | OIV-MA-AS315-10 R2009 |
| pH | OIV-MA-AS313-15 R2009 |
| Piombo | MMA 22 Rev. 10 2009 |
| Rame | OIV-MA-AS322-06 R2009 |
| Solfati | OIV-MA-AS321-05A R2009 |
| Sovrapressione | OIV-MA-AS314-02 R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A par. 4.B R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) | OIV-MA-AS312-01A par. 4.B R2009 + OIV-MA-AS311-01A R2009 |
| Zinco | OIV-MA-AS322-08 R2009 |
| Zuccheri riduttori (Sostanze riducenti) | OIV-MA-AS311-01A R2009 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A01616**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 gennaio 2012.

**Scioglimento della cooperativa «S.E.I.T. Società Cooperativa», in Chiesina Uzzanese e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 19 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "S.E.I.T. Società Cooperativa", con sede in Chiesina Uzzanese (PT), costituita in data 11 settembre 2006, n. REA PT-164089, codice fiscale n. 01384280622, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Lungarno Guicciardini n. 9 - Firenze 50125, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A01228**

---

DECRETO 16 gennaio 2012.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Servizi Collettivi Riforma Fondiaria di Monteserico», in Genzano di Lucania.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l' art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1986 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, con il quale la Società cooperativa «Servizi Collettivi Riforma Fondiaria di Monteserico», con sede in Genzano di Lucania (Potenza) è stata sciolta ai sensi del previgente art. 2544 del Codice civile (oggi art. 2545-septiesdecies del Codice civile) e il dott. Amico Evangelista ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Amico Evangelista così come i successivi commissari liquidatori nominati, si sono dimessi dall'incarico di commissario liquidatore e in ultimo il dott. Donato Antonio Grippa, nominato con decreto ministeriale 27 ottobre 1992, risulta deceduto, così come comunicato dal coniuge dello stesso sig.ra Paola Gorgoglione con nota del 31 ottobre 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marisa Clemente, nata ad Altamura (Bari) il 14 giugno 1976, con studio in Altamura (Bari), via Vittorio Veneto n. 29, è nominato commissario liquidatore della società «Servizi Collettivi Riforma Fondiaria di Monteserico», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi del previgente art. 2544 del Codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile) con precedente decreto ministeriale 6 marzo 1986 in sostituzione del dott. Donato Antonio Grippa, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

12A01232

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A PC IP n. 628 dell'11 novembre 2011 riguardante l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Emconcor 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 compr. dalla Spagna».

Nell'«estratto determinazione V&A PC IP n. 628 dell'11 novembre 2011», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2011, relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale "Emconcor" 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 compr. dalla Spagna», alla pag. 67 ove è scritto:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

Codice A.I.C.: 039829027;

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,11 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,72 euro»,

leggasi:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

Codice A.I.C.: 039829027;

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,11 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,78 euro».

12A01234

### Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Vytorin»

*Estratto determinazione V&A PC n. 94 del 25 gennaio 2012*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società MSD-SP Limited, con sede in Hertford Road, Hoddeson, Hertfordshire, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: VYTORIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036690016/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036690028/M - «10 mg/10 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690030/M - «10 mg/10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690042/M - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690055/M - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690067/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690079/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690081/M - «10 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690093/M - «10 mg/10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690105/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690117/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690129/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036690131/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036690143/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036690156/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036690168/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036690170/M - «10 mg/20 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690182/M - «10 mg/20 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690194/M - «10 mg/20 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690206/M - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc/opaco

A.I.C. n. 036690218/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690220/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690232/M - «10 mg/20 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690244/M - «10 mg/20 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690257/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690269/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690271/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690283/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690295/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690307/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690319/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036690321/M - «10 mg/40 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690333/M - «10 mg/40 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690345/M - «10 mg/40 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690358/M - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690360/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690372/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690384/M - «10 mg/40 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690396/M - «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690408/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690410/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690422/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690434/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690446/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690459/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690461/M - «10 mg/80 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690473/M - «10 mg/80 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690485/M - «10 mg/80 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690497/M - «10 mg/80 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690509/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690511/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690523/M - «10 mg/80 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690535/M - «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690547/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690550/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690562/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690574/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690586/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690598/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose,

è ora trasferita alla società: Neopharmed Gentili S.r.l., con sede in via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - Milano, con codice fiscale n. 06647900965.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A01235**

## Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Zetia»

*Estratto determinazione V&A PC n. 95 del 25 gennaio 2012*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società MSD-SP Limited, con sede in Hertford Road, Hoddeson, Hertfordshire, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: ZETIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036017010/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017022/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017034/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017046/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017059/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017061/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017073/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017085/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017097/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017109/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017111/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017123/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017135/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017147/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017150/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017162/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017174/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017186/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017198/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017200/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017212/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017224/M - «10 mg compresse» 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017236/M - «10 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017248/M - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036017251/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/carta;

A.I.C. n. 036017263/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL,

è ora trasferita alla società: Neopharmed Gentili S.r.l., con sede in via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - Milano, con codice fiscale n. 06647900965.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A01236**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 febbraio 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 17 cittadini italiani, muniti di autocertificazioni attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«INIZIATIVA QUORUM ZERO E PIU' DEMOCRAZIA»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Paolo Michelotto, Via Unione 32/B -38068 Rovereto (TN) - Tel. 347-0907427 - www.quorumzeropiudemocrazia.it - inziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

**12A01740**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 17/11 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 29 novembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0001030/MA004.A007/INF-L-35 del 23 gennaio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17/11 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAI) in data 29 novembre 2011, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2011.

**12A01524**

### Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2/11/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti in data 24 maggio 2011.

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche allo Statuto ed al Regolamento di disciplina previdenziale, deliberate dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti nella seduta del 24 maggio 2011, (verbale certificato dal dott. Mario Liguori notaio in Roma, Repertorio n. 167.746 - Raccolta n. 37.734).

**12A01526**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'organismo «Checks S.r.l.», in Villafranca di Verona.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Checks S.r.l., via Monte Baldo n. 10, Villafranca di Verona (VR),

è abilitato, a decorrere dal 16 gennaio 2012, alle verifiche periodiche e straordinarie di:

impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto direttoriale 5 ottobre 2011 ed ha pari scadenza.

**12A01230**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2012, recante: «Nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».** (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 - serie generale - del 10 febbraio 2012).

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 5, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Nomina dei sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

**12A01716**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-037) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € | **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € | **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € | **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € | **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

*45-410100120214*

**€ 1,00**